



COMUNE DI BAISO

Provincia di Reggio Emilia

DISCIPLINARE TECNICO

**INTERVENTI DI SCAVO E RIPRISTINO SU AREE PUBBLICHE O AD USO
PUBBLICO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale

n. __ del __ gennaio 2017

INDICE

<u>Parte I - Prescrizioni generali.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 1 GENERALITA'.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 2 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 3 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 4 AUTORIZZAZIONI D'URGENZA.....</u>	<u>5</u>
<u>ART. 5 CONSERVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE.....</u>	<u>6</u>
<u>ART. 6 CAUZIONE.....</u>	<u>6</u>
<u>ART. 7 SANZIONI.....</u>	<u>7</u>
<u>Parte II – Prescrizioni sull'esecuzione dei lavori.....</u>	<u>7</u>
<u>ART. 8 RESPONSABILITA' INERENTI LA SICUREZZA DEI LAVORI.....</u>	<u>7</u>
<u>ART. 9 INDICAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 10 OBBLIGHI DIVERSI.....</u>	<u>8</u>
<u>Parte III – Prescrizioni tecniche.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 11 LAVORI DI SCAVO.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 12 RIEMPIMENTO.....</u>	<u>9</u>
<u>ART. 13 LAVORI DI RIPRISTINO.....</u>	<u>9</u>
<u>ART. 14 ATTRAVERSAMENTI STRADALI.....</u>	<u>9</u>
<u>ART. 15 MANUTENZIONE DEGLI SCAVI.....</u>	<u>10</u>
<u>ART. 16 TUTELA DEL VERDE.....</u>	<u>11</u>
<u>Parte IV- Prescrizioni finali.....</u>	<u>11</u>
<u>ART. 17 APPLICAZIONE DEL DISCIPLINARE.....</u>	<u>11</u>

Parte I - Prescrizioni generali

ART. 1 GENERALITA'

Il presente Disciplinare riguarda tutti i soggetti, pubblici e privati che, a qualunque titolo, eseguono interventi di scavo e manomissione e conseguente ripristino sulle aree pubbliche o di uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Chiunque voglia eseguire degli scavi sulle predette aree deve ottenere l'autorizzazione da parte dei competenti Uffici comunali.

Il rilascio delle autorizzazioni allo scavo è vincolato alle priorità individuate dall'Amministrazione comunale nell'ambito dei programmi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio comunale.

ART. 2 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Al fine del conseguimento dell'autorizzazione all'esecuzione di lavori interessanti aree pubbliche o ad uso pubblico i soggetti interessati dovranno inoltrare domanda all'Ufficio competente, il quale emetterà il relativo provvedimento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa domanda, salvo eventuale diniego motivato.

Qualora la richiesta non risultasse prodotta con le modalità sotto indicate, l'Ufficio competente ne darà comunicazione al richiedente nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di inoltro attestata dal protocollo di arrivo.

In tal caso, il termine per il rilascio dell'autorizzazione decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata.

Ogni richiesta, debitamente sottoscritta dal richiedente, dovrà riportare i seguenti dati:

- a) generalità del richiedente: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, codice fiscale e/o partita IVA. Nel caso in cui il richiedente sia un Ente, una Società, un'Associazione o simili dovranno essere indicati la denominazione, la ragione sociale, la sede, il codice fiscale o la partita IVA, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata nonché il legale rappresentante o la persona fisica cui far riferimento (es. responsabile del cantiere);
- b) nominativo ed indirizzo dell'Impresa esecutrice, se diversa dal richiedente, e del tecnico incaricato alla direzione dei lavori;
- c) denominazione della strada ed esatta ubicazione dell'intervento, con il numero civico o l'eventuale indicazione della località;
- d) descrizione sintetica dell'opera da eseguire e dei tempi preventivati per l'effettuazione dei lavori;
- e) dichiarazione in cui il richiedente si impegna a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Disciplinare e a quelle che l'Ufficio competente prescriverà in relazione ad ogni singolo permesso.

Alla richiesta, completa dei summenzionati dati, dovrà essere allegata in duplice copia la documentazione di seguito indicata, ferma restando la facoltà dell'Ufficio competente di richiedere ulteriori atti, finalizzati alla cura e alla predisposizione dell'istruttoria della pratica:

1. planimetria in scala adeguata, da cui risulti l'esatta ubicazione dei lavori, le eventuali reti tecnologiche esistenti e quanto altro necessario ad una corretta individuazione dell'intervento;
2. relazione tecnica illustrativa dell'intervento con particolare riguardo alla programmazione temporale e logistica degli interventi finalizzata alla sicurezza stradale ed al contenimento dei disagi per i cittadini ed alle modalità che caratterizzano i ripristini;
3. documentazione fotografica riferita allo stato dei luoghi;
4. sezioni trasversali, scala 1:1000 della strada e delle sue pertinenze, con localizzazione degli impianti e indicazioni delle caratteristiche di dimensionamento;
5. caratteristiche dimensionali dello scavo (lunghezza, larghezza e sezione);
6. idonea cauzione a tutela del corretto ripristino di cui al successivo art. 6.

ART. 3 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Le autorizzazioni dovranno essere ritirate dal richiedente, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione dell'Ufficio competente, pena la decadenza della validità dell'autorizzazione stessa e la conseguente sua archiviazione.

Il ritiro dell'autorizzazione è subordinato, inoltre, al pagamento della cauzione di cui al successivo art. 6, oltre alla produzione di attestato dei versamenti dei diritti di segreteria.

In ogni caso sono fatte salve diverse modalità, anche in forma totalmente telematica di rilascio e di ritiro dell'autorizzazione, previamente concordate tra il Comune e il soggetto richiedente o già in essere tra le parti al momento dell'entrata in vigore del presente Disciplinare.

Nell'autorizzazione sono indicate le condizioni e le prescrizioni da osservare nell'esecuzione dei lavori nei singoli cantieri. I lavori non potranno comunque interessare tratti di strada superiori a 50 ml (fatto salva la possibilità di chiedere deroga motivata soggetta a specifica autorizzazione in deroga al presente disciplinare), nonché il periodo di tempo accordato per la loro esecuzione.

Qualora le opere previste non siano completate entro il termine fissato, il provvedimento di autorizzazione perderà di ogni efficacia, salvo proroga da richiedere prima della scadenza dell'autorizzazione.

L'autorizzazione, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, potrà essere revocata da parte dell'Organo comunale competente, senza essere tenuta a corrispondere alla ditta autorizzata alcun indennizzo.

L'autorizzazione viene accordata fatti salvi, rispettati ed osservati i diritti dei terzi ed i poteri attribuiti ad altri Organi e con l'obbligo a carico dell'autorizzato di provvedere al ripristino di eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

L'approvazione da parte del Comune di un progetto di opera pubblica, per la cui realizzazione è necessaria l'occupazione o la manomissione del suolo pubblico, costituisce implicita autorizzazione. Pertanto il verbale di consegna lavori sostituisce l'autorizzazione di cui al presente Disciplinare e l'autorizzazione di cui agli artt. 21 e 27, Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione. Resta comunque necessaria l'ordinanza nel caso in cui per eseguire i lavori sia necessario modificare la viabilità veicolare.

Il presente Disciplinare si applica anche a tutti i vari Enti erogatori dei pubblici servizi.

I rapporti tra i soggetti concessionari di pubblici servizi o di soggetti titolari di concessioni a realizzare opere previste da strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata ed il Comune potranno essere disciplinati anche mediante apposita convenzione o mediante accordi sulle procedure di richiesta e rilascio autorizzazioni con modalità anche semplificate al fine di rendere agevole la realizzazione delle opere nel rispetto comunque della qualità ed efficienza delle medesime.

ART. 4 AUTORIZZAZIONI D'URGENZA

Per motivi di reale urgenza determinata da causa di forza maggiore è previsto il rilascio di un'autorizzazione d'urgenza a sanatoria per l'esecuzione dei lavori su suolo e sottosuolo pubblico.

Sono considerati d'urgenza i soli interventi volti ad eliminare accadimenti imprevisti ed imprevedibili che possono essere fonte di pericolo per la pubblica incolumità, ovvero che determinano improvvise interruzioni nell'erogazione del pubblico servizio.

L'autorizzazione provvisoria d'urgenza si intenderà rilasciata:

- con una validità di 48 ore
- per una lunghezza massima di scavo pari a mt. 20,00;
- previo invio di una comunicazione all'Ufficio competente, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Comune di Baiso, per i soggetti privati o enti gestori, contenente i dati relativi a: localizzazione; indicazione delle opere da eseguirsi, Direttore dei Lavori e impresa esecutrice.

L'intervento di urgenza dovrà essere iniziato contestualmente alla comunicazione dell'intervento, pena la revoca immediata del provvedimento di autorizzazione d'urgenza.

Nell'ipotesi in cui i lavori iniziati con la procedura d'urgenza si dovessero protrarre oltre le 48 ore, il richiedente, per l'ottenimento dell'autorizzazione alla proroga temporale necessaria per il completamento dei lavori, dovrà presentare una richiesta corredata da una adeguata motivazione e allegando la documentazione richiesta dall'Ufficio competente, pena la revoca dell'autorizzazione d'urgenza precedentemente rilasciata.

La procedura d'urgenza deve ritenersi applicabile solo per gli interventi di riparazione di infrastrutture già esistenti nel sottosuolo.

Tutti i lavori eseguiti d'urgenza per i quali non si è proceduto alla comunicazione o non siano stati iniziati contestualmente alla comunicazione, verranno considerati come eseguiti in assenza di autorizzazione ed i soggetti responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dal successivo art.7.

ART. 5 CONSERVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

Copia dell'autorizzazione allo scavo dovrà rimanere in possesso dell'impresa esecutrice dei lavori e conservata dalla stessa, nel luogo dei lavori, unitamente alla ricevuta di avvenuto versamento della cauzione e alla comunicazione di inizio lavori, per essere esibita a richiesta dei funzionari dell'Amministrazione comunale preposti alla vigilanza e al controllo, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7, fatta eccezione per gli interventi di riparazione e guasti urgenti, per i quali si farà riferimento a quanto previsto nel precedente art. 4.

ART. 6 CAUZIONE

L'Amministrazione comunale avrà facoltà di richiedere a garanzia della perfetta esecuzione dell'intervento e della successiva rimessa in pristino del piano di calpestio del suolo pubblico, al titolare dell'autorizzazione di prestare idonea cauzione, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, con le seguenti modalità:

1. Euro 50,00 al mq. di area interessata allo scavo su strada in genere e marciapiedi in conglomerato bituminoso, con un importo minimo fissato in Euro 500,00;
2. Euro 100,00 al mq. di area interessata allo scavo su strade e marciapiedi con pavimentazioni speciali (cubetti e lastre di porfido, betonella ect.), con un importo minimo fissato in Euro 1.000,00;
3. Euro 12,00 al mq. di area interessata allo scavo su zone non pavimentate, con un importo minimo fissato in Euro 300,00;
4. Euro 24,00 al mq. di area interessata allo scavo su zone a verde, con un importo minimo fissato in Euro 500,00.

Gli importi di cui al paragrafo precedente verranno aggiornati ogni 2 (due) anni in base alla variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

L'importo della cauzione, calcolato con le modalità sopra indicate, verrà puntualmente riportato nel testo dell'autorizzazione medesima.

La durata della cauzione risulterà compresa fra 6 e 12 mesi e sarà indicata dall'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione in rapporto all'entità dell'intervento.

Al termine dei lavori, la ditta autorizzata dovrà presentare apposita dichiarazione di ultimazione dei lavori con contestuale dichiarazione della loro esecuzione a regola d'arte.

Lo svincolo della cauzione prestata, potrà avvenire soltanto previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori da parte dell'Ufficio comunale competente, decorsi i termini di validità della garanzia medesima, fermo restando che in difetto, la cauzione verrà incamerata dall'Amministrazione comunale che provvederà quindi direttamente ad effettuare i dovuti interventi di ripristino.

Tenuto conto della molteplicità degli interventi effettuati annualmente nell'ambito del territorio comunale da parte dei vari enti erogatori dei pubblici servizi è consentita per ciascuno di essi, la costituzione di una polizza annua a garanzia, determinata con le modalità sopra riportate considerata la media degli interventi effettuati nell'ultimo triennio, rinnovabile ogni anno tacitamente ed eventualmente aggiornata nel suo importo su richiesta del Comune.

ART. 7 SANZIONI

Gli organi preposti e/o incaricati dall'Amministrazione comunale alla vigilanza sulla corretta esecuzione delle presenti disposizioni, in caso di accertate violazioni, sono tenuti ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal vigente Codice della Strada e s.m.i. ed in particolare:

- art. 21, C.d.S.:
 - a) comma 1: esecuzione di lavori di scavo senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione;
 - b) comma 2: mancata adozione di accorgimenti necessari per la sicurezza e fluidità della circolazione durante l'esecuzione dei lavori;
 - c) comma 3: irregolare delimitazione o segnalazione del cantiere, mancato uso di accorgimenti necessari alla regolazione del traffico;
 - d) comma 4: esecuzione dei lavori di scavo violando le prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Sanzione pecuniaria da Euro 848,00 a Euro 3.393,00 o secondo le vigenti disposizioni di legge;

Sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive realizzate, a spese del trasgressore;

- art. 27, C.d.S.:
 - e) comma 10: mancata esibizione in cantiere dei titoli autorizzativi;
 - f) comma 11: mancata presentazione dei titoli autorizzativi.

Sanzione pecuniaria da Euro 85,00 a Euro 338,00 o secondo le vigenti disposizioni di legge;

Sanzione accessoria della sospensione dei lavori. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi.

Parte II - Prescrizioni sull'esecuzione dei lavori

ART. 8 RESPONSABILITA' INERENTI LA SICUREZZA DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori di scavo dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, garantendo la pubblica incolumità, la tutela dei beni pubblici e privati, con particolare attenzione alla rimozione dei detriti e alla protezione, segnalazione e delimitazione degli scavi aperti alla fine di ogni ciclo di lavoro, procedendo sollecitamente alla loro copertura.

L'Amministrazione comunale resta esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni a persone o cose che dovessero derivare dall'esecuzione dei lavori di scavo.

ART. 9 INDICAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

I lavori autorizzati dovranno risultare opportunamente segnalati con le modalità e le prescrizioni che risulteranno di volta in volta impartite nel singolo atto autorizzatorio, nonché nell'eventuale ordinanza da emettersi nel caso di interferenze con la sicurezza del pubblico transito lungo le sedi viarie comunali.

I lavori dovranno essere svolti avendo cura di garantire gli accessi ai residenti ed in ogni caso, consentire percorsi in sicurezza soprattutto per l'utenza più debole.

ART. 10 OBBLIGHI DIVERSI

È posto a carico della ditta autorizzata ogni onere relativo alla preventiva consultazione degli enti erogatori dei pubblici servizi, prima dell'inizio dei lavori, nell'area interessata dai lavori, al fine di evitare danneggiamenti o rotture.

In relazione agli specifici ambiti di intervento, ovvero alla tipologia di sede stradale oggetto dei lavori, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre prescrizioni in merito agli orari in cui i lavori stessi dovranno essere effettuati.

Parte III – Prescrizioni tecniche

ART. 11 LAVORI DI SCAVO

Per quanto riguarda i lavori di scavo eseguiti sulle strade e sulle loro pertinenze, le pavimentazioni eseguite in conglomerato asfaltico bituminoso saranno asportate dall'area di scavo direttamente, previo taglio mediante apposita macchina tagliasfalto o altra attrezzatura idonea.

Per gli interventi di urgenza, per riparazioni di guasti e fughe, sarà ammesso il taglio con scalpello pneumatico, fermo restando ad intervento di riparazione avvenuto, la fresatura successiva con il criterio dimensionale da adottare per gli scavi non urgenti, di seguito indicato.

Gli impianti non potranno essere collocati ad una profondità inferiore a 100 cm. dall'estradosso del manufatto, salvo casi di problemi tecnici.

In caso di interventi su sedi stradali con pavimentazioni speciali e/o storiche, queste ultime dovranno essere rimosse senza danneggiamento alcuno, raccolte e stoccate a cura e spese del soggetto autorizzato, per poi essere riutilizzate nella fase successiva di ripristino.

Di norma, lo scavo non potrà restare aperto nelle ore notturne e nei giorni festivi.

Il materiale di scavo dovrà essere asportato ed allontanato direttamente senza formazione di cumuli ai lati dello scavo.

I materiali provenienti dagli scavi dovranno essere smaltiti e/o reimpiegati secondo le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia.

ART. 12 RIEMPIMENTO

Il riempimento degli scavi, da realizzarsi su sede stradale o banchina a cielo aperto, verrà eseguito mediante l'impiego di ghiaia o sabbia lavata con copertura minima di 15 cm della condotta, indi eseguito mediante l'impiego di misto cementato composto da frantumato di cava, acqua e cemento in ragione del 3-4% dell'inerte, accuratamente costipato meccanicamente fino alla quota di 10 cm dall'esistente tappeto di usura.

ART. 13 LAVORI DI RIPRISTINO

In ogni caso, i ripristini del piano viabile bituminato dovranno essere eseguiti attraverso la stesa di "bynder chiuso" per uno spessore finito di almeno cm. 10 per tutta la sezione dello scavo (da realizzarsi preferibilmente alla fine di ogni giornata lavorativa e, comunque, a chiusura di ciascuna settimana), successive ricariche con conglomerato bituminoso (pezzatura 0,8 mm.) da effettuarsi ogni qualvolta si determinano avvallamenti a seguito di assestamenti naturali (che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di sorvegliare e ripristinare) e, quando l'intervento avrà raggiunto un assetto stabile, si procederà alla fresatura della superficie stradale per una profondità di cm. 3 minimo e per una larghezza minima di 3,0 m.

Successivamente si dovrà procedere alla ripavimentazione con manto d'usura di spessore cm. 3 minimo fino a raggiungere la quota del tappeto esistente a compattazione avvenuta.

I bordi dei ripristini in conglomerato bituminoso dovranno essere accuratamente emulsionati e sabbiati, inoltre dovranno essere eseguiti in modo tale da garantirne il perfetto raccordo alle pavimentazioni esistenti e senza modificare le quote e le sezioni originarie.

In caso di scavi effettuati su strade bianche o banchine non bitumate il ripristino verrà effettuato con stesa di ghiaia stabilizzata adeguatamente risezionata e costipata.

ART. 14 ATTRAVERSAMENTI STRADALI

Gli attraversamenti e/o allacciamenti relativi alla posa trasversale di nuove condotte, di norma dovranno essere realizzati mediante trivellazione o spingitubo ad una profondità non inferiore a mt. 1,00 (salvo in caso di problemi tecnici) sotto il piano viabile ed il lavoro dovrà essere fatto in modo da non provocare alcuna interruzione di traffico. Nei casi di impossibilità ad operare come anzidetto, si procederà con scavo a cielo aperto attraversando la sede stradale mediante due fasi interessanti ciascuna una sola metà della carreggiata, in modo di non creare pregiudizio alcuno alla circolazione. Non dovrà essere dato corso allo scavo nella seconda metà della carreggiata ove non sia stato completamente ripristinato il piano stradale e/o si sia assicurato il regolare transito sull'area stradale manomessa in precedenza.

In caso si intervenga con scavo a cielo aperto le pavimentazioni bituminose saranno asportate dall'area di scavo previa fresatura o taglio con scalpello o sega. Il riempimento degli scavi verrà eseguito mediante l'impiego di ghiaia o sabbia lavata con copertura minima di 15 cm della condotta, indi eseguito mediante l'impiego di misto cementato composto da frantumato di cava, acqua e cemento in ragione del 3-4% dell'inerte, accuratamente costipato meccanicamente.

Il ripristino del piano viabile bituminato dovrà essere eseguito attraverso la stesa di “bynder chiuso” per uno spessore finito di almeno cm. 10, successivamente ricaricato con conglomerato bituminoso (pezzatura 0,8 mm.) ogni qualvolta si determinano avvallamenti a seguito di assestamenti naturali (che il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di sorvegliare e ripristinare) e, quando l’intervento avrà raggiunto un assetto stabile, si procederà alla fresatura della superficie stradale per una profondità di cm. 3 minimo e per una larghezza minima di 2,0 m.

Successivamente si dovrà procedere alla ripavimentazione con manto d’usura di spessore cm. 3 minimo fino a raggiungere la quota del tappeto esistente a compattazione avvenuta.

I bordi dei ripristini in conglomerato bituminoso dovranno essere accuratamente emulsionati e sabbiati, inoltre dovranno essere eseguiti in modo tale da garantirne il perfetto raccordo alle pavimentazioni esistenti e senza modificare le quote e le sezioni originarie.

In situazioni particolari, si provvederà in contraddittorio con l’ente a definire sul posto le dimensioni reali del tappeto da realizzare.

Gli eventuali allacciamenti alle proprietà dovranno essere realizzati se possibile all’altezza dei passi carrai esistenti oppure su tratti già interrati o tombinati.

Nel caso di interventi su banchina stradale oltre il bordo bitumato della sede stradale, i ripristini dello scavo devono avvenire con adeguato terreno oltre al riporto finale di cm. 40 di tout-venant sulla parte superficiale costipandolo adeguatamente. Inoltre la tubazione deve essere posata su sabbia e con sopra altri 5 cm. di sabbia e relativo nastro segnalatore.

In caso di interventi su sedi stradali con pavimentazioni speciali e/o storiche, è data facoltà all’Amministrazione comunale di eseguire il ripristino direttamente a propria cura.

Il relativo costo, determinato caso per caso in base alla consistenza e alla tipologia dei materiali, verrà imputato a carico del richiedente l’autorizzazione e dovrà essere corrisposto prima della sottoscrizione dell’attestazione di fine lavori.

In caso di rinvenimento nella sezione di scavo di materiali storici lapidei o di pregio, questi dovranno essere recuperati e consegnati all’Amministrazione comunale con trasporto in apposite aree di stoccaggio, che verranno indicate dalla stessa Amministrazione comunale.

Qualora esistente prima dell’intervento di scavo, dovrà essere ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale a cura del richiedente l’autorizzazione.

ART. 15 MANUTENZIONE DEGLI SCAVI

La presa in carico dell’Amministrazione, dal punto di vista manutentivo, non avverrà prima di avere acquisito la dichiarazione di fine lavori di cui all’art. 6 del presente disciplinare. Fino a tale data la responsabilità manutentiva graverà sul richiedente l’autorizzazione di scavo.

Qualora prima dello svincolo della cauzione si verificassero cedimenti o assestamenti, il soggetto autorizzato sarà obbligato a procedere al ripristino immediato, secondo quanto prescritto di volta in volta dall’Ufficio tecnico comunale competente e dal presente disciplinare.

ART. 16 TUTELA DEL VERDE

Gli interventi previsti nel presente disciplinare dovranno considerare, fin dalle fasi preliminari di progettazione, le piante presenti in loco e il loro spazio minimo vitale.

Gli scavi in prossimità degli alberi dovranno essere eseguiti ad una distanza minima non inferiore a mt. 2,5 ridotta a mt. 2,0 per le piante aventi una circonferenza del tronco, misurato ad un metro di altezza, inferiore a cm. 60 e mt. 1,5 per le altre assenze arbustive.

In caso di comprovata e documentata necessità si potrà derogare alle distanze minime sopra indicate, previo consenso dell'Ufficio tecnico comunale competente.

Con l'obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità, nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori da quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, dovranno essere obbligatoriamente adottate particolari attenzioni, quali ad esempio: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo in prossimità delle piante.

Qualora gli scavi avvengano in aree esterne alla sede stradale, in particolare in aiuole o aree verdi, con la presenza o meno di alberature e cespugli, il ripristino dovrà avvenire con terreno vegetale, posato a strati e costipato, per evitare futuri eventuali cedimenti.

Dovrà inoltre essere assicurato il ripristino dello stato di fatto del verde (piante, arbusti e altro) antecedente rispetto all'intervento effettuato dal richiedente.

Nel caso di sostituzione di essenze arboree ed arbustive dovrà essere garantito l'attecchimento per due stagioni vegetative dell'impianto.

Parte IV- Prescrizioni finali

ART. 17 APPLICAZIONE DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare si applica anche nei confronti di tutti i soggetti pubblici o privati che, a qualunque titolo, hanno presentato richiesta di autorizzazione, già acquisita agli atti, per eseguire interventi di manomissione di spazi ed aree pubbliche nell'ambito del territorio comunale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.